

COMUNICATO AL PERSONALE***Contributi versati al Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL (FOPEN): regime fiscale***

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (v. precedente comunicato del 20 marzo 2001), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi versati (dall'azienda e dai lavoratori) alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 21 aprile 1993, n.124, per un importo non superiore al minore dei seguenti valori:

- 12% del reddito complessivo dell'iscritto al FOPEN (comprensivo dei contributi FOPEN a carico del datore di lavoro);
- dieci milioni di lire (€ 5.164,57);
- doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata al FOPEN nell'anno di riferimento (corrispondente al 4,44% ovvero 5,93% della retribuzione utile ai fini dell'accantonamento TFR per coloro che destinano, rispettivamente, il 30% od il 40% di detto accantonamento annuale; per i lavoratori iscritti al FOPEN di prima occupazione assunti dopo il 28 aprile 1993, tale limite corrisponde a circa il 14% della retribuzione utile ai fini di detto accantonamento).

A tale riguardo, si evidenzia che l'intero ammontare dei **contributi ordinari** versati al FOPEN, in base agli accordi sindacali vigenti in materia, risulta, nella generalità dei casi, inferiore ai suddetti limiti, escludendo la quota del TFR destinata al FOPEN, che non rileva ai fini del rispetto dei predetti limiti, e prescindendo da contributi versati ad altre forme di previdenza individuale.

Ciò premesso, è altrettanto noto che, con Verbale sindacale nazionale sottoscritto il 4 ottobre 2001, le Fonti istitutive del FOPEN, in attuazione delle previsioni dello Statuto, hanno disciplinato e reso operativa (con decorrenza 1° gennaio 2002) la facoltà, per i lavoratori associati al Fondo, di versare a proprio esclusivo carico – previo esercizio di una specifica opzione in tal senso - **contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria** da destinare al finanziamento del FOPEN (v., per gli aspetti normativi ed operativi, la comunicazione pubblicata sullo spazio di INTRANET dedicato al FOPEN e, comunque, disponibile unitamente al presente comunicato).



Per i lavoratori dipendenti delle società del Gruppo Enel che hanno aderito al FOPEN, la deducibilità fiscale dei contributi complessivamente versati al Fondo stesso (contribuzione ordinaria a carico dipendente ed a carico Azienda, più eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva) sarà riconosciuta direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, ovviamente alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, che sono state in premessa sintetizzate.

I lavoratori interessati possono, comunque, decidere di destinare un contributo volontario anche in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti per la deducibilità fiscale: nel modello "CUD" (certificazione unica redditi/contributi/imposte ecc.), che viene ogni anno rilasciato dal datore di lavoro, sarà indicato l'ammontare sia dei contributi dedotti sia di quelli eventualmente non dedotti per superamento dei limiti previsti.

In quest'ultimo caso, il lavoratore iscritto al FOPEN che possieda anche redditi diversi da quello di lavoro dipendente erogato dalle società del Gruppo ENEL verificherà, in sede di eventuale presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("modello 730" od "Unico persone fisiche"), la possibilità di dedurre i contributi eccedenti non dedotti.

Inoltre, sempre in sede di eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore verificherà anche la possibilità di dedurre i premi ed i contributi che abbia versato ad altre forme di previdenza nell'interesse di persone fiscalmente a carico, sempre che ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 47/2000. In tali ipotesi, si fa presente che la deducibilità fiscale dei contributi e/o premi versati spetta innanzitutto alla persona a carico, fino alla capienza del suo reddito complessivo (che, trattandosi di soggetto fiscalmente a carico, comunque non può essere superiore a £. 5.500.000, pari a € 2.840,51). Conseguentemente, solo qualora il reddito complessivo della persona a carico non sia capiente ovvero sia inesistente, l'eccedenza ovvero l'intero ammontare di detti premi e contributi può essere fiscalmente dedotta dal lavoratore iscritto al FOPEN, rispettando - per la "deducibilità" in questione - i soli limiti percentuale del 12% del reddito complessivo ed assoluto di 10 milioni di lire (€ 5.164,57).

Qualora, comunque, il superamento del plafond previsto comporti la non deducibilità dei contributi versati in eccesso, gli stessi contributi saranno esclusi da tassazione al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo. A tal fine, l'iscritto, affinché sia il FOPEN a tenerne conto, ha l'onere di comunicare a quest'ultimo l'ammontare dei contributi versati, che non sono stati dedotti e di quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi (se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o alla data del sorgere del diritto alla prestazione se antecedente.

A fini meramente orientativi, a partire dal prossimo mese di gennaio 2002, sarà esposto sul prospetto paga il plafond residuo - si tratta comunque di una mera stima - di deducibilità fiscale, al netto quindi dell'importo già utilizzato con la contribuzione ordinaria.



Naturalmente, tale plafond non tiene conto di ulteriori, eventuali contributi versati dal lavoratore ad altra forma pensionistica individuale attuata mediante adesione a fondi pensione aperti (art. 9 bis del D.Lgs. 124/1993) o mediante contratti di assicurazione sulla vita (art.9 ter del D.Lgs. citato) ovvero di eventuali redditi diversi da quello di lavoro dipendente erogato dalle società del Gruppo ENEL.

Tutto quanto sopra esposto, in considerazione della particolarità della normativa, si invitano i lavoratori interessati al versamento della contribuzione volontaria a contattare preventivamente i competenti uffici del Personale della società di appartenenza/APE.

°
° °

Con l'occasione, si porta a conoscenza del personale che il D.Lgs. n. 47/2000 ha previsto, ai fini della deducibilità dei contributi versati, un trattamento tributario di miglior favore per i "vecchi iscritti", intendendosi per tali coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421).

La qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto già associato ad un fondo complementare alla data del 28 aprile 1993, il quale abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in un altro fondo, purché rimanga continuità della posizione e non ne intervenga il riscatto.

Lo speciale regime per i "vecchi iscritti" prevede una disciplina transitoria secondo cui, fino all'anno 2005, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, il limite dei 10 milioni può essere integrato dalla differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 (sia quelli a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente) e tale importo.

Inoltre, per i "vecchi iscritti", il vincolo di destinazione del TFR alle forme pensionistiche complementari non trova applicazione, senza limiti temporali.

In altri termini, il "vecchio iscritto" potrà dedurre il minore tra i seguenti importi:

- 12% del reddito complessivo (sempre comprensivo dei contributi FOPEN a carico del datore di lavoro);
- importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, se superiori a 10 milioni di lire (€ 5.164,57), fino al 31.12.2005 e 10 milioni di lire (€ 5.164,57) dal 1.01.2006.

Per fruire delle predette agevolazioni, i "vecchi iscritti" devono far pervenire al FOPEN un'apposita certificazione (in linea con le previsioni del decreto ministeriale 13 dicembre 2000) rilasciata dal fondo pensione di provenienza, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, attestante:




- l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
- la qualifica di "vecchio iscritto" a vecchio fondo, ossia l'iscrizione entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421;
- il mancato esercizio della facoltà del riscatto da parte dell'iscritto.

Il FOPEN, verificato quanto sopra, comunicherà alla società APE i nominativi dei lavoratori ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "vecchio iscritto", affinché quest'ultima ne tenga conto ai fini della deducibilità fiscale dei contributi versati dai medesimi lavoratori.

Si fa riserva di ritornare sull'argomento qualora sulla materia dovessero essere diramate ulteriori istruzioni ministeriali.

Roma, 20 dicembre 2001

Paolo Auricchio



Allegato: comunicato in tema di contribuzione volontaria aggiuntiva

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA

Con Verbale sindacale nazionale sottoscritto il 4 ottobre 2001, le Fonti istitutive del FOPEN, in attuazione delle previsioni dello Statuto, hanno disciplinato e reso operativa (con decorrenza 1° gennaio 2002) la facoltà, per i lavoratori associati al Fondo, di versare a proprio esclusivo carico – previo esercizio di una specifica opzione in tal senso - **contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria** da destinare al finanziamento del FOPEN.

Detta contribuzione aggiuntiva è stata definita secondo le seguenti forme – tra loro cumulabili – e misure:

- **Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente**
L'entità di detta forma è pari ad una **misura percentuale variabile**, da definire a scelta del lavoratore e graduabile **fino all'8%**, stabilita in misura intera (1%,2%,3%,4%,5%,6%,7% e 8%), da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del TFR.
Il relativo versamento – **la cui durata non potrà essere inferiore ad un anno solare** – potrà essere effettuato in via ricorrente, e cioè con la cadenza temporale e secondo le modalità previste per il versamento della contribuzione ordinaria, salva **revoca**, da parte del lavoratore iscritto, da esercitare con un **preavviso minimo di due mesi**.
- **Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma "una tantum"**
La misura di detta forma di contribuzione è stabilita secondo importi variabili, da definire a scelta del lavoratore iscritto, secondo **valori compresi tra l'importo di 500 Euro e quello di 2.500 Euro^(*)**, anche più volte a livello annuale.

Tali forme di contribuzione sono realizzabili semprechè il relativo importo trovi capienza nella retribuzione mensile disponibile di riferimento.

Il versamento delle contribuzioni, in entrambe le forme, avverrà esclusivamente mediante addebito sulla retribuzione ed inizierà a decorrere:

- per la forma ricorrente, a partire dal secondo mese successivo a quello della data di presentazione, da parte del lavoratore iscritto, della relativa domanda di versamento;
- per la forma "una tantum", nel mese indicato dal lavoratore, che non può essere comunque anteriore al secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda.



^(*) Detti valori sono da intendersi convenzionalmente rivenienti da una misura percentuale, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR.

La contribuzione volontaria aggiuntiva - che verrà versata secondo le modalità in atto per la contribuzione ordinaria - beneficia, in entrambe le forme, della "deducibilità fiscale" alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, che troveranno applicazione nei confronti di ciascun lavoratore iscritto (con riferimento alla propria specifica posizione), optante per la contribuzione volontaria.

In base alle attuali disposizioni fiscali, il contributo complessivo versato dal lavoratore (contribuzione ordinaria a carico dipendente ed a carico Azienda, più contribuzione volontaria aggiuntiva) non può superare il minore dei seguenti importi: £. 10.000.000 (€ 5.164,57); doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata al FOPEN nell'anno di riferimento; 12% del reddito complessivo dell'iscritto al Fondo pensione.

Termini e modalità operative per il versamento della contribuzione volontaria aggiuntiva

In relazione alla possibilità della decorrenza della contribuzione volontaria a partire dal 1° gennaio 2002 - ai sensi dell'accordo sindacale 4.10.2001 - le relative domande potranno essere presentate a partire dal mese di novembre 2001.

I lavoratori interessati, per poter versare a FOPEN la contribuzione volontaria aggiuntiva, dovranno compilare e consegnare alla Funzione Personale della Società di appartenenza un apposito modulo, che contiene la delega alla Società stessa ad operare una trattenuta sulla retribuzione nella misura prescelta ed indicata dal lavoratore optante.

Il testo del modulo di richiesta è riportato in allegato (Richiesta di versamento della contribuzione volontaria aggiuntiva - Allegato 1) ed è disponibile anche presso la Funzione Personale delle Società aderenti a FOPEN.

La Funzione Personale, previa verifica - ai fini della ricevibilità della domanda - della effettiva capienza della retribuzione mensile disponibile di riferimento rispetto all'importo indicato dal lavoratore nella richiesta (soprattutto per la forma di contribuzione volontaria "*una tantum*"), provvederà ad apporre sul modulo - debitamente compilato e firmato dal dipendente - la data di ricezione della domanda, nonché il proprio timbro e visto (in segno di attestazione dell'avvenuta ricezione della richiesta).

La data indicata costituisce il riferimento temporale ai fini della determinazione del momento della presentazione della domanda e, quindi, in relazione a quanto sopra esplicitato, della decorrenza della trattenuta sulle competenze mensili dei lavoratori optanti.

Limitatamente alla forma di contribuzione volontaria "*una tantum*", la Società di appartenenza fornirà specifico riscontro scritto al lavoratore circa l'avvenuto inoltro al FOPEN della richiesta.



Le singole Funzioni Personale delle Società provvederanno alla raccolta ed all'inoltro al FOPEN delle richieste di versamento della contribuzione volontaria, presentate dai dipendenti di rispettiva appartenenza iscritti al Fondo.
(una copia della richiesta verrà consegnata al dipendente interessato, mentre una seconda copia rimarrà agli atti della Società di appartenenza del lavoratore stesso).

Con riferimento alla prevista possibilità di disporre la revoca della contribuzione volontaria in via ricorrente – che, come sopra detto, può essere esercitata nel rispetto di un preavviso minimo di due mesi e comunque decorso almeno un anno solare dal primo versamento della contribuzione medesima – è riportato in allegato anche il modulo per la richiesta di revoca della contribuzione volontaria in forma ricorrente (Richiesta di revoca della contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente – Allegato 2), che potrà essere presentato, nel rispetto del predetto termine di preavviso, secondo le stesse modalità da seguire per la richiesta di versamento della contribuzione volontaria.



RICHIESTA DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA

(Da presentare alla Funzione Personale della Società di appartenenza)

Il sottoscritto:

Cognome:

Nome:

Numero dipendente (vedere cedolino paga):

Codice Fiscale:

Azienda di appartenenza:

Chiede di effettuare il versamento di contribuzione volontaria aggiuntiva alla contribuzione ordinaria al Fopen secondo le modalità sotto descritte:

(Le due forme di contribuzione sono tra loro cumulabili)

1) Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente

Nella seguente misura percentuale (indicare un solo valore a scelta dell'iscritto):

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

calcolata sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto e da versare con cadenza mensile per un periodo non inferiore ad un intero anno solare e fino ad eventuale, successiva revoca, che dovrà pervenire al Fopen con almeno due mesi di preavviso.

L'addebito della contribuzione volontaria in forma ricorrente decorrerà a partire dal secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda

2) Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma "una tantum"

Per un importo pari a Euro
(indicare - in cifre ed in lettere - un valore, compreso tra i 500 ed i 2.500 Euro)

da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto e da trattenere sulla retribuzione

del mese di dell'anno

(indicare il mese nel quale si desidera che venga effettuata la trattenuta sulla retribuzione, comunque non anteriore al secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere al corrente delle disposizioni che regolano la contribuzione volontaria ai fondi pensione.

Data di Ricezione
della domanda

Timbro e visto della Funzione Personale
per avvenuta ricezione

Firma del Socio

.....

.....

.....

N.B.: Il versamento delle contribuzioni, in entrambe le forme, avverrà esclusivamente tramite addebito sul cedolino paga ed è subordinato alla capienza della retribuzione mensile disponibile di riferimento.

RICHIESTA DI REVOCA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA IN FORMA RICORRENTE

(Da presentare alla Funzione Personale della Società di appartenenza)

Il sottoscritto:

Cognome:

Nome:

Numero dipendente (vedere cedolino paga):

Codice Fiscale:

Azienda di appartenenza:

Con riferimento alla domanda di versamento della contribuzione volontaria aggiuntiva del
(indicare la data dell'avvenuta ricezione della relativa domanda di versamento)

Chiede la revoca della contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente

a partire dal mese di dell'anno

(La decorrenza della revoca non può essere comunque inferiore a due mesi dalla data di ricezione della presente domanda)

Data di Ricezione
della domanda

Timbro e visto della Funzione Personale
per avvenuta ricezione

Firma del Socio

.....

.....

.....

N.B.: La richiesta di revoca non può essere comunque presentata se non decorso almeno un anno solare dal primo versamento della medesima contribuzione volontaria in forma ricorrente.